

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025. C. 2574 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI E DEL GOVERNO**

ART. 3.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: L'amministrazione interessata provvede con le seguenti: Le amministrazioni interessate provvedono.*

**3.100.** I Relatori.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: al regolamento con le seguenti: alla direttiva.*

**3.200.** I Relatori.

ART. 4.

*Nel capo II, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Art. 4-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»))*

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo osserva anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: definire la nozione di «questioni con implicazioni transfrontaliere» di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**4.0500.** Il Governo.

ART. 5.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Le autorità con le seguenti: Le amministrazioni.*

**5.100.** I Relatori.

ART. 8.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le amministrazioni interessate **Pag. 203** provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**8.100.** I Relatori.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole:* per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 *con le seguenti:* annui a decorrere dall'anno 2026.

**8.200.** I Relatori.